SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
20 maggio 1987 *

Nella causa 432/85,

Theano Souna, correttrice indipendente che fornisce prestazioni all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 a, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento di una decisione con cui la commissione esaminatrice del concorso generale COM/B/416 ha respinto la candidatura della sig. ra Souna a detto concorso,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale dell'11 dicembre 1986,

* Lingua processuale: il francese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 24 febbraio 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 23 dicembre 1985, la sig.ra Theano Souna, correttrice indipendente che fornisce prestazioni all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale della Commissione COM/B/416 (GU C 43, del 15.2.1985, pag. 16), del 26settembre 1985, con cui è stata respinta la sua candidatura a detto concorso, così come al risarcimento del danno morale causatole.

2 Il bando di concorso disponeva che i candidati dovevano essere nati dopo il 15 febbraio 1949 e prima del 16 febbraio 1967, disponendo, inoltre, una deroga al limite d'età per i candidati che, tra il 15 febbraio 1984 e il 29 marzo 1985, avessero prestato ininterrotto servizio da almeno un anno come dipendenti o altri agenti delle Comunità europee. Questa deroga al limite d'età era fondata sull'art. 1, n. 1, lett. g), dell'allegato III dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo « statuto ») ai sensi del quale il bando di concorso deve specificare « eventualmente, i limiti d'età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno ». Inoltre, il bando di concorso contemplava una proroga del limite d'età a favore dei candidati che non avessero svolto per almeno un anno alcuna attività professionale per allevare un bambino nella prima infanzia, che avessero compiuto il servizio militare o che presentassero una minorazione fisica.

3 Il 6 agosto 1985 il capo della divisione « Assunzioni » della Commissione informava la Souna che la commissione giudicatrice del concorso COM/B/416 le aveva negato l'ammissione alle prove in quanto superava il limite d'età fissato dal bando di concorso e non soddisfaceva ai requisiti necessari per fruire della proroga di detto limite a favore dei candidati che non avessero svolto per almeno un anno

alcuna attività professionale per allevare un bambino nella prima infanzia, che avessero compiuto il servizio militare o che presentassero una minorazione fisica.

4 Il 24 agosto 1985 la Souna chiedeva un riesame di questa decisione avvalendosi della deroga al limite d'età a favore dei candidati che avessero prestato ininterrotto servizio da almeno un anno come dipendenti o altri agenti delle Comunità europee.

5 Il 26 settembre 1985 il capo della divisione « Assunzioni » la informava che la commissione giudicatrice del concorso aveva mantenuto la decisione di non ammetterla alle prove in quanto superava il limite d'età stabilito nel bando di concorso.

6 Il 23 dicembre 1985 la Souna proponeva il presente ricorso.

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza.

Sulla ricevibilità

8 La Commissione sostiene che la decisione impugnata costituisce unicamente conferma della decisione del 6 agosto 1985 e che il ricorso è pertanto tardivo.

9 Va sottolineato in proposito che nella decisione impugnata la Commissione ha implicitamente deciso che era inapplicabile una deroga al limite d'età rispetto alla quale essa non aveva deliberato nella sua decisione del 6 agosto 1985. La decisione impugnata non costituisce dunque una mera conferma di quest'ultima. Il ricorso è stato proposto entro tre mesi dalla notificazione della decisione impugnata ed è dunque stato presentato nei termini.

Nel merito

10 In un primo mezzo, la Souna sostiene che la decisione impugnata trasgredisce il principio « patere legem quam ipse fecisti » in quanto non le riconosce il beneficio della deroga al limite d'età contemplato dal bando di concorso a favore dei dipendenti e altri agenti delle Comunità in servizio da almeno un anno senza interruzione mentre i correttori indipendenti free-lance sono anch'essi agenti delle Comunità e la Souna ha soddisfatto alla condizione della durata del servizio.

11 A questo proposito, è opportuno sottolineare che, come ammette la Commissione, la Souna ha lavorato per la durata che il bando di concorso richiede per poter fruire della deroga di cui si avvale.

12 Poiché la deroga in questione è fondata sull'art. 1, n. 1, lett. g), dell'allegato III dello statuto, a termini del quale il bando di concorso deve specificare, eventualmente, i limiti d'età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno, è opportuno esaminare se la Souna sia agente ai sensi di questa disposizione.

13 Il termine « agente » deve essere interpretato come riferentesi, da un lato, ai dipendenti delle Comunità, e, dall'altro, agli « altri agenti » ai sensi del « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee », cioè gli agenti temporanei, gli agenti ausiliari, gli agenti locali e i consiglieri speciali.

14 Poiché la Souna non era stata assunta in una di queste categorie ma come correttrice indipendente free-lance, essa non aveva diritto alla deroga al limite d'età contemplata nel bando di concorso a favore dei dipendenti e altri agenti delle Comunità in servizio da almeno un anno. La decisione impugnata ha quindi correttamente interpretato la deroga contenuta nel bando di concorso.

15 Ne deriva che il mezzo relativo alla trasgressione del principio « patere legem quam ipse fecisti » va respinto.

16 In un secondo mezzo, la Souna afferma che la decisione è discriminatoria e contraria al principio della buona fede che l'amministrazione deve osservare nei confronti del suo personale in quanto tale decisione le nega un vantaggio di cui godono i correttori assunti come dipendenti o altri agenti delle Comunità, mentre la Souna ha svolto il suo lavoro nelle stesse condizioni, in particolare, d'orario, di controllo e di sede di servizio, di questi ultimi.

17 A questo proposito, va rilevato che la decisione impugnata è fondata su di una norma dello statuto di cui non è stata dedotta l'illegittimità.

18 Il secondo mezzo va, di conseguenza, respinto.

19 In un terzo mezzo, la Souna sostiene che la decisione è priva di motivazione in quanto non chiarisce perché neghi alla Souna la deroga da lei invocata nella sua domanda di riesame in data 24 agosto 1985.

20 Si deve osservare che la Commissione non poteva, alla luce della norma dello statuto su cui si fonda la decisione impugnata, decidere diversamente da come ha fatto. Va ricordato in proposito che un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all'annullamento di una decisione per vizio di forma nel caso in cui l'amministrazione non disponga di alcun margine di valutazione e sia tenuta ad agire come ha fatto. In tale ipotesi, l'annullamento della decisione impugnata potrebbe infatti dare luogo all'adozione di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata (sentenza 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione, Racc. pag. 2207).

21 Ne consegue che il mezzo relativo alla mancanza di motivazione va respinto.

22 Per quanto attiene alla domanda volta ad ottenere la riparazione del danno morale che la Souna asserisce di aver subito a causa della decisione impugnata, essa deve essere respinta, poiché l'esame della decisione impugnata non ha messo in luce alcun motivo di illegittimità.

Sulle spese

23 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Schockweiler Bosco Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 maggio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

F. Schockweiler